

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI

COORD. CONVENZIONI E SERVIZI PER L'INCLUSIONE E LE PARI OPPORTUNITÀ CENTRO SERVIZI PER STUDENTI DISABILI E STUDENTI CON DSA

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi del Molise ed in particolare l'art. 18,

comma 2, lett. a);

VISTO il vigente Regolamento dell'Università degli studi del Molise in materia di

assegnazione di collaborazioni per attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) emanato con D.R. rep. 330/2017, prot. n.8104 del 13/04/2017;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

adottate nelle rispettive sedute del 26/07/23 e del 27/07/23;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il *Regolamento per l'assegnazione di collaborazioni per attività di tutorato alla pari*, il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante, che annulla e sostituisce il Regolamento, pari oggetto, emanato con D.R. rep. 330/2017, prot. n.8104 del 13/04/2017.

<u>Art. 2</u> - Il Regolamento per l'assegnazione di collaborazioni per attività di tutorato alla pari, di cui all'art. 1, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Decreto nell'Albo Ufficiale informatico.

IL RETTORE Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)





Regolamento per l'assegnazione di collaborazioni per attività di tutorato alla pari

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione agli studenti iscritti all'Università degli Studi del Molise di collaborazioni per l'attività di tutorato alla pari in favore di studenti dell'Ateneo con disabilità e studenti con DSA, in applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 e s.m.i., e dalla Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 e s.m.i.

Il presente Regolamento recepisce, inoltre, quanto previsto in materia di attività a tempo parziale degli studenti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012.

Art. 1 Definizione del servizio

Il tutorato alla pari consiste in attività di supporto individuale da parte di studenti dell'Ateneo a favore di propri compagni che fanno richiesta del servizio, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto.

Il presente Regolamento stabilisce l'oggetto della collaborazione, i destinatari e i requisiti di ammissione, i criteri cui si attiene la Commissione a tal fine preposta per la formazione della graduatoria di idoneità e per la gestione delle chiamate, la natura e la durata della collaborazione, il corrispettivo previsto, le condizioni di incompatibilità e di decadenza del tutor, nonché i suoi obblighi.

Art. 2 Oggetto dell'attività di tutorato

Le collaborazioni per attività di tutorato sono determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti che faranno richiesta del servizio. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, esse possono consistere nel supporto in aula per la stesura di appunti e per l'interazione con i docenti e i compagni, nell'aiuto finalizzato allo studio individuale, nel supporto per l'interazione con gli uffici amministrativi, nel sostegno alla mobilità all'interno delle strutture dell'Ateneo.

L'affiancamento è possibile anche a favore di studenti che si trovino in situazione di invalidità certificata inferiore al 66%, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa eventuale valutazione del tipo di disabilità.

Art. 3 Destinatari e requisiti di ammissione

Le collaborazioni per il servizio di tutorato alla pari sono assegnate da una apposita Commissione sulla base di una graduatoria di idoneità. La graduatoria è unica ed istituita, per ogni anno accademico, mediante un apposito Bando rivolto agli studenti iscritti ai corsi di studi dell'Ateneo in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti dal secondo anno di tutti i corsi di laurea triennale e a ciclo unico, oppure iscritti dal primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università degli Studi del Molise;
- essere iscritti non oltre il terzo anno fuori corso rispetto alla durata legale del proprio corso di studi:
- aver acquisito il numero di crediti minimo definito nel Bando;

- non aver ricevuto alcun tipo di sanzione a seguito di presentazione di autocertificazione non veritiera:
- aver presentato domanda con le modalità e nei termini specificati dal Bando.

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che il candidato possegga lo status di studente e il requisito di studente regolarmente iscritto all'a.a. di riferimento del Bando all'Università degli Studi del Molise. Non è valida l'iscrizione sotto condizione.

Art. 4 Criteri per la formazione della graduatoria di idoneità

La Commissione procederà a stilare la graduatoria provvisoria degli idonei tenendo conto dei seguenti criteri di merito:

- percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti previsti per gli anni di corso precedenti a quello di riferimento del bando, considerando il numero standard di 60 crediti per anno (100% crediti conseguiti = 40 punti; 40% crediti conseguiti = 0 punti);
- media dei voti senza il conteggio delle eventuali lodi (30/30 = 40 punti; 18/30 = 0 punti);
- numero di lodi (1 punto per ogni lode fino ad un massimo di 5 punti)
- numero di anni dalla prima iscrizione, risulta premiante il minor numero di anni (studente in corso = 15 punti fuori corso per la prima volta = 10 punti fuori corso per la seconda volta = 5 punti fuori corso per la terza volta = 0 punti).

Ai fini della stesura della graduatoria saranno presi in considerazione tutti gli esami regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti e quelli autocertificati, sostenuti entro la sessione autunnalemese di settembre precedente alla data di scadenza del Bando. Nel caso di candidati iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale saranno presi in considerazione gli esami delle carriere precedenti.

A parità di posizione in graduatoria prevarranno le condizioni di reddito meno agiate. In caso di ulteriore parità precede in graduatoria lo studente più giovane di età.

La graduatoria così stilata dalla Commissione, e approvata con Decreto Rettorale, sarà valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla pubblicazione del Bando.

Art. 5 Gestione delle chiamate ed assegnazione delle collaborazioni

La graduatoria è di semplice idoneità e quindi non garantisce l'assegnazione di incarichi a tutti gli idonei.

Gli idonei sono tenuti a partecipare ad una apposita giornata di formazione sulle tematiche della disabilità e DSA, preliminare all'assegnazione della collaborazione.

Gli idonei verranno chiamati esclusivamente nel caso di richiesta di supporto da parte di studenti con disabilità o con DSA e nei limiti della disponibilità finanziaria in bilancio.

Gli idonei inclusi nella graduatoria potranno essere chiamati a svolgere l'attività di tutorato nel corso dell'intero anno accademico di riferimento.

L'assegnazione definitiva dell'incarico di tutor alla pari sarà disposta con provvedimento rettorale.

Art. 6 Composizione della Commissione

La Commissione viene designata con Decreto Rettorale ed è presieduta dal Delegato del Rettore alla disabilità (o da un suo delegato indicato fra i docenti Referenti per la disabilità e DSA di Dipartimento).

Nello svolgimento dei suoi lavori la Commissione può avvalersi del personale del Centro Servizi con funzione di supporto.

Il Responsabile amministrativo del Centro Servizi svolge il ruolo di Segretario dei lavori della Commissione.

Art. 7 Adempimenti dello studente assegnatario di collaborazione per attività di tutorato alla pari Lo studente tutor sarà tenuto a:

- attenersi rigorosamente a quanto concordato con il Centro Servizi e ad informare regolarmente il medesimo relativamente alle attività svolte;
- rispettare le necessità e i tempi dello/degli studente/i affidato/i;
- mantenere la necessaria riservatezza e correttezza con riferimento a fatti e stati personali di cui si venga a conoscenza in ragione della collaborazione;
- rendersi disponibile all'aiuto nell'espletamento degli obblighi burocratici (contatti con le Segreterie Studenti, Segreterie Didattiche, Referenti di Dipartimento per la disabilità/DSA, ecc.) e nella familiarizzazione con l'ambiente universitario in generale, anche attraverso il colloquio con i docenti dei corsi; al recupero di informazioni di carattere didattico e/o amministrativo anche per mezzo della consultazione del sito web di Ateneo; alla presa visione delle bacheche del corso di laurea, al supporto per l'utilizzo dell'e-mail istituzionale; all'aiuto di reperimento testi presso le Biblioteche di Ateneo; all'elaborazione testi; all'attività di supporto didattico; assistenza alla mobilità; aiuto nello studio individuale e nella stesura dell'elaborato finale;
- partecipare agli incontri di formazione e rispettare gli adempimenti previsti per le attività di tutorato e supervisione organizzati dal Centro Servizi;
- compilare i questionari di monitoraggio del servizio tutorato secondo le modalità e i tempi indicati dal Centro Servizi;
- monitorare costantemente la mail istituzionale (@studenti.unimol.it) che sarà l'unico canale utilizzato per tutte le comunicazioni di servizio e rendersi reperibili ai contatti telefonici da parte del personale del Centro Servizi;
- collaborare con lo/gli studente/i tutorato/i alla corretta compilazione del Registro di cui è corresponsabile;
- comunicare tempestivamente al Centro Servizi in forma scritta: a) l'eventuale rinuncia a svolgere l'attività di tutorato; b) il raggiungimento del monte ore complessivo; c) la necessità di interrompere la collaborazione indipendentemente dalle ore svolte.

Il Centro Servizi non procederà ad avviare le pratiche per il pagamento del corrispettivo qualora non abbia ricevuto tutta la documentazione richiesta e compilata correttamente in ogni sua parte o il tutor non abbia ottemperato agli adempimenti sopra elencati.

Il Delegato del Rettore alla disabilità svolge funzioni di garanzia sia per il tutor sia per lo studente richiedente il servizio, qualora dovessero insorgere problematiche nello svolgimento delle attività di affiancamento ed assume le conseguenti opportune determinazioni.

Art. 8 Decadenza e Revoca della collaborazione

Lo studente assegnatario della collaborazione decade dall'incarico qualora perda lo status di "studente" dell'Università degli Studi del Molise.

Con provvedimento rettorale, su richiesta motivata dal Centro Servizi, può essere disposta la revoca della collaborazione nell'ipotesi in cui lo studente assegnatario di contratto si renda responsabile di gravi mancanze nello svolgimento dei suoi compiti e/o non dia prova di possedere sufficiente attitudine e/o abbia protratto la propria indisponibilità alla collaborazione per più di due mesi consecutivi.

Art. 9 Natura della collaborazione – Riconoscimento del corrispettivo – Riconoscimento CFU

La collaborazione dei tutor alla pari non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.

Gli incarichi di tutor alla pari verranno affidati mediante stipula di un atto di collaborazione, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 68 del 29.3.2012.

Il numero di ore di collaborazione assegnabili ed il relativo corrispettivo saranno definiti per ogni anno accademico nel relativo bando.

L'attività di tutorato alla pari svolta nel corso di un intero anno accademico, su richiesta dello studente assegnatario dell'atto di collaborazione, è riconosciuta dalle strutture didattiche competenti, fra le attività formative a scelta dello studente, per 3 cfu.

La richiesta segue la medesima procedura adottata per le altre richieste di riconoscimento di attività formative previste dai Regolamenti dei Corsi di Studio.

Art. 10 Revisione del Regolamento

Al fine di poter garantire l'efficacia del servizio, il presente regolamento è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale.